

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 107° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (1011), d'iniziativa del senatore Nebbia

«Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti» (1315), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

«Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (1628), d'iniziativa del senatore Nespolo e di altri senatori

«Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della

Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (2131), d'iniziativa del senatore Boato

**(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALIVERTI, <i>relatore alla Commissione</i> .....	3, 8
BOATO ( <i>FEE</i> ) .....	4, 7, 8
CARDINALE ( <i>PCI</i> ) .....	3, 4, 7
CASTAGNETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ....	4, 9
NEBBIA ( <i>Sin. Ind.</i> ) .....	7

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Istituzione del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

- «**Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti**» (1011), d'iniziativa del senatore Nebbia
- «**Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori e degli utenti**» (1315), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori
- «**Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti**» (1628), d'iniziativa del senatore Nespolo e di altri senatori
- «**Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti**» (2131), d'iniziativa del senatore Boato  
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti», d'iniziativa del senatore Nebbia.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori e degli utenti», d'iniziativa dei senatori Zanella, Fogu, Acone, Marniga, Mancina, Innamorato, Pierri, Natali, Agnelli Arduino, Guizzi, Santini, Mariotti, Putignano, Pizzol, Signori, Ferrara Pietro, Meraviglia, Calvi, Bozzello Verole e Scevarolli; «Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti», d'iniziativa dei senatori Nespolo, Consoli, Tedesco Tatò, Maffioletti, Galeotti, Baiardi, Tornati, Salvato, Cascia, Meriggi e Senesi; «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti», d'iniziativa del senatore Boato.

Data l'identità della materia, propongo che i quattro disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge in esame sono già stati discussi in sede referente dalla nostra Commissione che, il 27 giugno 1990, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo nella nuova sede, la discussione sospesa, nella precedente fase procedurale, nella seduta antimeridiana del 22 novembre 1990.

---

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Istituzione del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

La relazione e la discussione generale sono state già svolte nella precedente fase procedurale. Ricordo altresì che, nella seduta del 5 ottobre 1989, la Commissione ha dato mandato ad una sottocommissione di redigere un testo unificato, che è stato preso a base dell'esame. Se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta e la discussione generale possono essere considerate acquisite al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Prego ora il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le modifiche introdotte al testo precedentemente elaborato in sede ristretta sono volte ad una più puntuale formulazione del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nonché a modificare l'articolo 6 nel senso di stabilire che i finanziamenti previsti dalla normativa siano destinati esclusivamente alle associazioni dei consumatori per specifici progetti di attività connessi al perseguimento dei propri fini statutari.

CARDINALE. Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti a suo tempo presentati dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

##### *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di seguito denominato «consiglio nazionale», nominato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

- a) un sottosegretario di Stato, che lo presiede;
- b) sedici rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) nove esperti designati da enti e centri di ricerca qualificati nelle attività inerenti i settori di produzione, scambio ed erogazione di beni e servizi.

2. Il consiglio nazionale dura in carica tre anni ed elegge un vice presidente, scelto tra i nove esperti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Alle riunioni del consiglio nazionale possono essere invitati esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti per le materie trattate.

4. La segreteria del consiglio nazionale è assicurata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 18 e 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

BOATO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 1. Ritengo infatti significativo che il nuovo organismo venga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non presso un Ministero, poichè in tal modo si garantisce più efficacemente la sua imparzialità. Tale collocazione risponde, del resto, anche ad un preciso criterio di razionalità amministrativa. Auspico inoltre che la Presidenza stessa possa avvalersi positivamente di tutte le competenze in materia già esistenti nell'Amministrazione dello Stato.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come ho già avuto modo di dire a suo tempo, il Governo avrebbe preferito attribuire al Ministero dell'industria le competenze amministrative derivanti dall'istituzione del Consiglio nazionale. Infatti, presso quel Dicastero opera già un'apposita struttura.

CARDINALE. Nel dichiarare il nostro voto favorevole, ci auguriamo che il Governo dia pronta ed efficace attuazione alla normativa in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Do ora lettura degli articoli successivi:

#### Art. 2.

##### *(Regolamento del consiglio nazionale)*

1. Il consiglio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il proprio regolamento interno, che disciplina anche le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti nonchè i criteri di erogazione dei finanziamenti e la revoca dei medesimi nei casi di accertate irregolarità.

**È approvato.**

#### Art. 3.

##### *(Compiti del consiglio nazionale)*

1. I Ministri richiedono il parere del consiglio nazionale sui disegni di legge e sugli schemi di decreto e di regolamento, da essi predisposti, che abbiano attinenza con i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il consiglio nazionale, inoltre:

a) esprime pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa parlamentare;

b) formula proposte di studio e di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari;

- c) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;
- d) realizza studi, ricerche e conferenze sui diritti dei consumatori e degli utenti.

3. Il consiglio nazionale stabilisce i criteri per la valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

4. Per le attività di informazione e di verifica relative ai prodotti in commercio e ai servizi erogati da imprese ed enti pubblici e privati, il consiglio nazionale si avvale delle pubbliche amministrazioni competenti, anche tramite apposite convenzioni coi laboratori di analisi pubblici.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Associazioni di consumatori e di utenti. Legittimazione processuale)*

1. Alle associazioni di consumatori e di utenti costituite per la protezione, l'informazione e l'educazione e per la salvaguardia della salute, della sicurezza e degli interessi economici del consumatore e dell'utente, nonché per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti, spetta la rappresentanza degli interessi collettivi ad esse corrispondenti e il diritto di concorrere ai fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Segretariato di cui all'articolo 1, comma 4, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 3.

3. Le associazioni di cui al comma 2 devono:

- a) essere costituite per atto pubblico e avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
- c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
- d) documentare, attraverso un rapporto annuale al consiglio nazionale, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività, comprovata da una struttura a carattere interregionale ed esercitata da almeno due anni;
- e) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti. Possono altresì promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Regioni ed enti locali)*

1. Le Regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, promuovono iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, predisponendo idonei strumenti organizzativi e operativi, e riferiscono al consiglio nazionale sulle attività svolte.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Finanziamento di iniziative delle associazioni)*

1. Alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti per specifici progetti di attività connessi al perseguimento dei propri fini statutari.

2. Le associazioni presentano i progetti, per i quali richiedono il finanziamento a carico dell'apposito fondo, al presidente del consiglio nazionale che decide, entro novanta giorni, previo motivato parere del consiglio medesimo.

3. Il finanziamento del progetto viene erogato, nella misura massima del 50 per cento, all'atto della sua approvazione, fino alla concorrenza massima del complessivo 80 per cento alla scadenza della metà del tempo previsto per la sua attuazione e, per la rimanente parte, alla presentazione della relazione finale sull'attuazione del progetto medesimo.

4. La data d'inizio dell'attuazione di ogni progetto deve essere comunicata al consiglio nazionale.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 3 miliardi annui a regime, si provvede, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la tutela dei consumatori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BOATO. Prendo atto che alla norma è stata data una copertura, sia pure minimale. Tale copertura è però del tutto insufficiente. Mi asterrò pertanto dalla votazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Le ricordo che lo stanziamento in questione, sia pure modesto, è stato reperito grazie all'insistenza e al costante impegno della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Norme transitorie)*

1. Per la prima composizione del consiglio nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa il sottosegretario di Stato incaricato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), di presiedere il consiglio nazionale e individua le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che vengono invitate a designare i rappresentanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il consiglio nazionale.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

CARDINALE. Signor Presidente, giunge finalmente oggi a conclusione il travagliato iter di un provvedimento che accoglie buona parte delle proposte contenute nel disegno di legge presentato da parlamentari del Gruppo comunista e di altri Gruppi. Nel sottolineare l'esiguità delle risorse destinate al provvedimento (la cui copertura è stato peraltro non facile reperire), formuliamo l'auspicio che esso sia sollecitamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole, invitiamo il Governo a fare in modo che con le successive leggi finanziarie vengano destinate al provvedimento ulteriori risorse e che la nuova normativa, lungamente attesa da parte sia delle associazioni interessate sia degli utenti, trovi puntuale applicazione.

NEBBIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo disegno di legge sia pure con alcune riserve per quanto riguarda i compiti del consiglio nazionale; ci auguriamo che questo flusso di informazioni che il consiglio riceve possa assicurare una efficace tutela dei consumatori.

La Sinistra indipendente esprime il suo rammarico per il modesto stanziamento, anche se si rende conto che la Commissione ha fatto uno sforzo per raggiungere questa cifra e pertanto si dichiara favorevole al provvedimento.

BOATO. Il principale apporto che ho dato a questo lavoro comune è stato in realtà la presentazione del disegno di legge n. 2131, mentre non ho potuto partecipare attivamente e costantemente ai lavori della Commissione anche perchè contestualmente faccio parte di altre quattro Commissioni di cui due di inchiesta. Questo è il motivo per cui voglio esprimere un ringraziamento al Presidente della Commissione, al relatore Aliverti e ai colleghi per il fatto che, sia pure con le difficoltà, i ritardi e soprattutto la mancanza di copertura finanziaria che ha paralizzato il nostro lavoro per molto tempo, si sia finalmente arrivati all'approvazione di un testo unificato dei quattro disegni di legge presentati in materia.

Credo che se la Camera potrà licenziare rapidamente questo disegno di legge in Italia potrà finalmente avviarsi un inizio di tutela dei consumatori, anche attraverso la nuova configurazione giuridica del consiglio nazionale, cosicchè riusciremo in qualche modo a colmare il ritardo anche rispetto alla situazione europea.

In questo senso, nonostante difficoltà, ritardi e le carenze dovute soprattutto alla scarsa dotazione finanziaria, l'approvazione unanime di questo provvedimento potrebbe essere un piccolo passo della storia di questo settore legislativo. Annuncio quindi il mio voto favorevole.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, abbiamo iniziato la discussione di questo disegno di legge il 26 settembre 1989 e ne concludiamo l'*iter* dopo oltre un anno. Questo potrebbe deporre sfavorevolmente nei confronti della nostra Commissione, ma devo dire che il tempo trascorso non è passato invano, sia perchè abbiamo avuto modo e tempo di confrontarci con tutte le organizzazioni dei consumatori che in questa vicenda ci hanno sostenuto sia perchè, nel contempo, siamo riusciti a semplificare il testo per cogliere l'essenziale delle proposte di legge e quindi pervenire quantomeno alla costituzione del consiglio nazionale dei consumatori.

Credo che questo sia il primo passo, un passo che compiamo a distanza di quindici anni dalla risoluzione del Consiglio della comunità economica europea del 14 aprile 1975, allorchè venne approvato un programma di tutela del consumatore in cui si faceva un'elencazione di quelli che sono poi divenuti i cinque diritti fondamentali, cioè: la protezione della salute e dell'integrità fisica, la tutela degli interessi economici, il risarcimento dei danni, l'informazione e l'educazione, la rappresentanza dei propri interessi e il diritto di essere consultati.

Questo complesso programma, che fa capo alla risoluzione della CEE, credo debba costituire la piattaforma sulla quale costruire il programma di attività del prossimo consiglio nazionale dei consumatori.

Ripeto che siamo al primo passo; spero che possa essere insediato rapidamente il consiglio nazionale e che il Governo sia puntuale non



solo nell'osservanza dei tempi previsti dalla legge ma anche successivamente, nel procedere alla redazione dell'anagrafe delle associazioni dei consumatori, che costituisce elemento indispensabile per poter costruire una seria struttura e quindi una piattaforma programmatica in grado di dare dei risultati positivi nel settore.

Credo che se tutto questo verrà scrupolosamente osservato riusciremo a fare tesoro anche di quel non elevato stanziamento previsto dalla legge. Non solo mi associo alle lamentele circa l'esiguità del finanziamento, ma anche alla presa d'atto che comunque uno sforzo convergente è stato compiuto affinché attraverso questo stanziamento, che è poco più che simbolico, si possa insediare il consiglio e cominciare se non altro ad approvare un programma generale di attività.

Quindi, abbiamo compiuto il primo passo, ma un passo importante; sono grato anche ai presentatori dei disegni di legge che mi hanno aiutato rinunciando a posizioni che magari potevano essere peculiari o più originali ed hanno consentito che si procedesse con questo testo. Ringrazio non solo i colleghi, ma anche gli uffici del Senato che mi hanno aiutato nel redigere puntualmente le proposte presentate e naturalmente il Presidente, che è stato non solo di stimolo ma ha svolto anche una funzione di *trait d'union* con le organizzazioni dei consumatori, che hanno sempre costituito un punto di riferimento preciso e ci hanno consentito di arrivare all'approvazione del disegno di legge.

Mi pare che oggi sia una giornata favorevole e associo in questo ringraziamento il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, per la sua lungimiranza e per avere anche in questa sede dimostrato di non difendere specifici e parziali interessi del Ministero, ma quelli generali del paese, concorrendo a costruire uno strumento che domani potrà essere gestito soprattutto con il concorso delle stesse strutture del Ministero dell'industria.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il Presidente, il relatore, tutti i colleghi perchè il lavoro che è stato fatto ci consente di segnare una tappa importante per la politica che il Governo intende attuare in questo specifico settore. Abbiamo avuto un'esperienza più che interessante in sede europea, abbiamo cercato di agire in maniera costruttiva per affrettare il varo di alcune importanti direttive, prima tra tutte quella sulla sicurezza generale dei prodotti.

Quanto più colmiamo i ritardi della nostra legislazione nazionale adeguandola alla normativa comunitaria, tanto più acquistiamo credibilità a livello europeo. Del resto, quello di recuperare il terreno perduto è uno degli obiettivi che il Governo intende perseguire. Ringrazio pertanto, a nome del Governo, la Commissione per aver consentito di compiere questo primo significativo passo avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio anch'io il relatore per il prezioso lavoro svolto, attraverso il quale è riuscito a conciliare le diverse opinioni. Il fatto che ci si accinga ad approvare un testo unificato è del resto la riprova del buon lavoro svolto.

Ringrazio inoltre il rappresentante del Governo per la costante disponibilità mostrata nei confronti delle molteplici iniziative legislative assunte da senatori di diversi Gruppi parlamentari.

Con l'approvazione del provvedimento in esame la Commissione consegue in questa, come già in altre occasioni, significativi risultati a tutela degli interessi generali.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1011, 1315, 1628 e 2131, che assumerà il seguente titolo: «Istituzione del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**